

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE E L'ASSOCIAZIONISMO

(Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 27.06.2003)

INDICE

CAPO I (Finalità e ambito di applicazione)

[Art. 1 Oggetto](#)

CAPO II (Partecipazione popolare)

[Art. 2 Istanze](#)

[Art. 3 Petizioni](#)

[Art. 4 Proposte](#)

[Art. 5 Supplemento istruttorio – pubblicizzazione](#)

CAPO III (Associazionismo)

[Art. 6 Istituzione dell'Albo delle associazioni](#)

[Art. 7 Iscrizione nell'Albo](#)

[Art. 8 Indirizzi del Consiglio comunale](#)

[Art. 9 Criteri](#)

[Art.10 Casi particolari di patrocinio del Comune](#)

[Art.11 Procedimento per la concessione dei contributi](#)

[Art.12 Rapporti di collaborazione tra Comune e forme associative](#)

[Art.13 Decadenza](#)

[Art.14 Concessione in uso di immobili comunali - rinvio](#)

[Art.15 Accesso ai documenti](#)

[Art.16 Partecipazione all'attività di indirizzo](#)

[Art.17 Organismi di partecipazione](#)

CAPO IV Disposizioni finali e transitorie

[Art.18 Disposizioni finali](#)

[Art.19 Disposizioni transitorie](#)

CAPO I
(Finalità e ambito di applicazione)

I

Articolo
(Oggetto)

1

1. Il Comune di Castelbaldo, al fine di assicurare il concorso della comunità locale nell'attività amministrativa ed in ottemperanza al Titolo II dello Statuto:
- promuove e favorisce la partecipazione delle persone residenti nel proprio territorio, anche di cittadinanza straniera, purché regolarmente soggiornanti, alla vita amministrativa dell'Ente;
 - riconosce e garantisce il diritto di associazione come strumento e libera espressione della crescita civile e della libertà dei cittadini;
 - valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina i seguenti strumenti di partecipazione dei cittadini, singoli o

associati:

- istanze, petizioni e proposte;
- libere forme associative;
- organismi di partecipazione.

CAPO

II

(Partecipazione popolare)

Articolo

2

(Istanze)

1. I cittadini, sia singoli che riuniti nelle forme associative di cui al capo III del presente Regolamento, possono rivolgere al Sindaco istanze scritte con le quali si chiedono ragioni su specifici problemi o aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. L'istanza, presentata in carta semplice, deve contenere gli elementi utili per l'identificazione dei firmatari, quali la firma leggibile ed il recapito; in mancanza, non viene presa in esame.
3. Il Sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, è tenuto a fornire esauriente risposta scritta, comunicando i provvedimenti adottati o proposti o i motivi per i quali il procedimento non può avere corso; qualora l'istanza sia stata firmata da più cittadini, la risposta è indirizzata al primo firmatario.
4. Se l'oggetto dell'istanza attiene esclusivamente alla sfera gestionale di competenza di un Responsabile di servizio, a quest'ultimo incombe l'obbligo della risposta, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo

3

(Petizioni)

1. Le petizioni sono presentate dai cittadini, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione deve contenere, oltre alle firme, anche i dati anagrafici di tutti i cittadini richiedenti nonché una descrizione precisa e comprensibile dell'oggetto della richiesta.
3. La petizione, una volta conclusa l'istruttoria preliminare a cura del competente Servizio comunale, è trasmessa alla Giunta comunale, la quale delibera in merito entro trenta giorni dalla presentazione. Il Sindaco può invitare il primo firmatario della petizione ad assistere alla riunione in cui avviene l'esame preliminare della stessa, nel caso in cui si renda opportuna una migliore illustrazione della richiesta avanzata.
4. La risposta è indirizzata e trasmessa al primo firmatario della petizione.

Articolo

4

(Proposte)

1. Un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castelbaldo oppure una forma associativa iscritta all'Albo di cui al capo III del presente Regolamento può presentare proposte alla Giunta comunale per l'adozione di atti amministrativi.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione il Servizio comunale competente per materia valuta l'ammissibilità della proposta e ne completa l'istruttoria.
3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta decide in merito all'accoglimento o al rigetto della proposta.
4. La risposta è indirizzata e trasmessa al primo firmatario della proposta.
5. I soggetti indicati al comma 1 possono, altresì, presentare al Consiglio comunale, su argomenti di competenza del Consiglio stesso, proposte di deliberazione, debitamente documentate e accompagnate da una relazione illustrativa.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 le sottoscrizioni devono essere autenticate in base alle norme vigenti per i procedimenti elettorali e devono essere raccolte nei tre mesi precedenti la presentazione della proposta.
7. Il Sindaco, con l'assistenza dei capigruppo consiliari, procede alla verifica della regolarità della proposta di deliberazione di iniziativa popolare entro quindici giorni dalla presentazione e vi apporta, con l'ausilio degli organi burocratici dell'Ente, eventuali rettifiche e/o integrazioni per la

validità formale dell'atto stesso.

8. Il Sindaco provvede ad inserire la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio; un rappresentante del comitato promotore partecipa, senza diritto di voto, alla discussione della proposta da parte dell'assemblea.

9. In ogni caso la proposta di iniziativa popolare deve essere posta all'esame del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla verifica della relativa validità.

Articolo 5

(Supplemento istruttorio - pubblicizzazione)

1. L'organo competente a provvedere a fronte dell'attivazione degli strumenti di partecipazione di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 può riservarsi di concludere il procedimento entro il maggiore termine di sessanta giorni dalla presentazione, ove reso necessario dalla complessità della materia, dandone comunicazione al primo firmatario.

2. Il Sindaco fornisce puntuale informazione al Consiglio sull'esito delle forme di partecipazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 nella prima seduta successiva, in sede di comunicazioni.

CAPO III

(Associazionismo)

Articolo 6

(Istituzione dell'Albo delle associazioni)

1. Ai fini della valorizzazione delle libere forme associative mediante il loro coinvolgimento al servizio della collettività e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto, il Comune di Castelbaldo istituisce l'Albo delle associazioni, tenuto presso la Segreteria del Comune stesso.

2. Sono "libere forme associative" ovvero "associazioni" ai fini del presente Regolamento gli enti costituiti ai sensi degli artt. 14 - 42 del Codice Civile nonché le cooperative sociali che prevedano l'espressa esclusione di finalità di profitto, costituiti per fini di solidarietà sociale o di crescita etica, fisica o morale dei propri associati.

3. Finalità dell'Albo è quella di rendere noto quali siano le forme associative operanti sul territorio municipale, così che sia possibile favorirne le iniziative e permetterne la partecipazione all'attività dell'Amministrazione comunale, in ottemperanza all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

4. A sostegno delle attività ed iniziative organizzate dalle forme associative iscritte all'Albo il presente Regolamento prevede:

- a) la concessione di contributi pecuniari a carico del bilancio del Comune;
- b) la concessione dell'uso di beni immobili comunali a condizioni agevolate;
- c) la partecipazione delle forme associative alle scelte di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

5. L'Albo delle associazioni, ai fini dell'attuazione di forme di sostegno di cui al presente regolamento, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività sociali e sanitarie;
- b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- c) educazione, formazione e cultura;
- d) ambiente e territorio;
- e) sport e tempo libero;
- f) economia e lavoro.

6. Ad ogni associazione è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche.

Articolo 7

(Iscrizione nell'Albo)

1. Nell'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative non aventi scopo di lucro ed operanti nel territorio del Comune di Castelbaldo, ed in particolare:

- a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la vigente normativa;
- b) le altre libere forme associative locali che abbiano almeno un anno di attività;

- c) le associazioni iscritte ai Registri regionali del volontariato di cui alla Legge n. 266/1991;
- d) le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale di cui alla Legge n. 381/1991.
- Costituiscono, inoltre, condizioni essenziali per l'iscrizione all'Albo l'elettività delle cariche sociali, la libertà di adesione da parte dei residenti in Castelbaldo, la pubblicità degli atti degli organi sociali nonché la regolare tenuta degli atti contabili.
2. Nella domanda di iscrizione, da compilarsi sul modulo predisposto dall'Ufficio di Segreteria comunale e da sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell'ente, è contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
- l'oggetto e lo scopo non lucrativo dell'ente, con l'indicazione di una o più sezioni tematiche individuate nel precedente art. 6;
 - la denominazione, la sede legale dell'ente e le generalità del legale rappresentante;
 - il possesso dei requisiti di cui al primo capoverso del comma 1;
 - il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera, degli organismi direttivi, con il rispetto del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del Codice Civile e del principio della sovranità dell'assemblea dei soci; sono fatte salve le disposizioni che regolano l'elezione degli organi locali di organizzazioni nazionali;
 - la libertà di iscrizione alla forma associativa a favore di tutti i residenti nel Comune di Castelbaldo;
 - l'anno di inizio dell'attività nel territorio del Comune di Castelbaldo;
 - la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci nonché la regolare tenuta degli atti contabili in base alla normativa vigente per ciascuna tipologia di ente non lucrativo;
 - le eventuali attività di pubblico interesse da svolgersi in collaborazione con il Comune.
3. Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto dell'organizzazione nonché l'elenco dei componenti degli organi direttivi.
4. L'Ufficio di Segreteria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo e determina le date entro le quali devono pervenire annualmente le domande per le iscrizioni.
5. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, la variazione di sede sociale nonché le modifiche dello statuto e/o del rappresentante legale che siano avvenute successivamente all'iscrizione all'Albo.
6. Non possono in ogni caso essere iscritti all'Albo movimenti politici o settori o organismi territoriali di partiti politici.

Articolo 8 (Indirizzi del Consiglio comunale)

- Il Consiglio comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse destinate ai settori medesimi.
- Il Consiglio stabilisce, inoltre, i criteri per garantire la partecipazione delle associazioni iscritte all'Albo alle scelte di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9 (Criteri)

- La concessione sia di contributi in denaro che dell'uso di immobili è disposta dall'Amministrazione per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti dei singoli enti o per l'organizzazione di singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
- Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento, fermo quanto disposto al precedente art. 8, deve sussistere almeno uno dei seguenti criteri;
 - che l'iniziativa o l'attività programmata rientri nei settori individuati prioritariamente dal Consiglio comunale;
 - che l'iniziativa o l'attività sia collegata con le strutture ed i servizi pubblici e/o le altre

organizzazioni in una logica di rete integrata individuata nell'ambito dei programmi annuali di attività del settore;

c) che l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per l'originalità e l'innovatività nell'ambito dei settori prioritari;

d) che l'attività o l'iniziativa intervenga in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come un'importante emergenza sociale, sanitaria, ambientale, culturale od internazionale.

Articolo

10

(Casi particolari di patrocinio del Comune)

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'Albo di cui al precedente art. 6, per sostenere specifiche iniziative che rivestano particolare interesse per la comunità locale oppure che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

2. La concessione di contributi economici può essere disposta altresì a favore di enti pubblici ed amministrazioni pubbliche, per le attività istituzionali che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune oppure per sostenere specifiche iniziative a vantaggio della popolazione stessa.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento dell'attività o iniziativa proposta, l'Amministrazione può concedere, in luogo dell'erogazione di contributi in denaro, diversi apporti di natura tecnica e organizzativa, ivi incluso il comodato di propri beni mobili ed attrezzature.

Articolo

11

(Procedimento per la concessione dei contributi)

1. Le forme associative iscritte nell'Albo, nell'ambito degli indirizzi di cui al precedente art. 8, possono presentare progetti e proposte, esplicitando:

- le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento;
- la descrizione dell'iniziativa o delle attività;
- i costi previsti e le forme di sostegno richieste al Comune;
- gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;
- il resoconto economico delle attività dell'anno precedente ovvero il bilancio dell'anno precedente, per gli enti tenuti alla redazione dello stesso;
- il nominativo del delegato alla riscossione dell'eventuale contributo ed alla stipula dell'eventuale convenzione con il Comune, quando prevista.

2. Le domande per la concessione di contributi, redatte su modulo predisposto dal competente Servizio in base a quanto previsto al comma 1, devono pervenire annualmente al protocollo del Comune entro il termine perentorio appositamente stabilito da parte del Responsabile del Servizio. Il provvedimento che stabilisce detto termine è pubblicizzato mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio e con altri mezzi idonei, ivi incluso il notiziario comunale. Le domande finalizzate all'attivazione di singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario devono essere presentate almeno quaranta giorni prima della data prevista per l'effettuazione delle iniziative.

3. Il provvedimento finale deve specificare le ragioni dell'accoglimento o del diniego. La concessione dei contributi, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 8, è disposta dal Responsabile del Servizio competente, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 12.

4. La ripartizione annuale dei contributi è disposta entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Il procedimento per l'esame delle domande presentate per singole iniziative si conclude entro trenta giorni dal ricevimento delle domande stesse.

5. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno solare ovvero dalla conclusione di ciascuna iniziativa occasionale e/o straordinaria il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o attività, accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

6. Il contributo è liquidato per il 75% contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione e per il restante 25% entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 6.

7. Eventuali deroghe al criterio di cui al comma 6, dovute a particolari situazioni di urgenza debitamente documentate, sono rimesse alla valutazione discrezionale del Responsabile del Servizio competente.

Articolo 12
(Rapporti di collaborazione tra Comune e forme associative)

1. Il Comune può stipulare con le forme associative iscritte all'Albo convenzioni per l'organizzazione di specifiche attività ed iniziative nei settori di cui all'art. 6, comma 5. In tal caso la concessione di contributi eventualmente si può accompagnare alla concessione di servizi, strutture o beni strumentali, nel contesto di una diretta collaborazione con l'apparato organizzativo dell'Amministrazione comunale.

2. La convenzione di cui al comma precedente è soggetta a preventiva approvazione da parte della Giunta comunale e deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra il Comune e l'associazione, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 13
(Decadenza)

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- non venga presentata la documentazione prescritta dal precedente art. 11, comma 5, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, senza alcun preventivo accordo con l'Amministrazione comunale.

In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato, in parte o integralmente, e si verifichi una delle condizioni di cui al precedente comma, si farà luogo al recupero della somma erogata nelle forme previste dalla legge.

Articolo 14
(Concessione in uso di immobili comunali - rinvio)

1. Le forme associative iscritte all'Albo possono richiedere l'utilizzo di immobili comunali in applicazione della disciplina generale prevista dal Regolamento comunale vigente in materia, ed usufruiscono altresì delle agevolazioni ed esenzioni specificamente previste a loro favore dall'art. 6, comma 2 del Regolamento medesimo.

Articolo 15
(Accesso ai documenti)

1. Alle forme associative iscritte all'Albo spetta il diritto di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale, alle stesse condizioni previste a favore dei cittadini residenti in Castelbaldo dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 16
(Partecipazione all'attività di indirizzo)

1. Le forme associative iscritte all'Albo possono:

- a) presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, inerenti i settori e le materie di propria pertinenza, nei modi di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- b) richiedere di intervenire, a mezzo di un proprio rappresentante, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari nelle quali siano trattati argomenti inerenti i settori e le materie di propria pertinenza;

- c) presentare interrogazioni al Consiglio comunale;
- d) richiedere la modifica di regolamenti comunali inerenti i settori e le materie di propria pertinenza.

2. Sia il Consiglio che la Giunta possono, di propria iniziativa, consultare le stesse forme associative in merito alle proposte di deliberazione sottoposte al loro esame, con particolare riguardo a:

- regolamenti comunali inerenti i settori e le materie di pertinenza delle singole associazioni;
- bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
- impiego di contributi concessi dal Comune;
- determinazione delle tariffe per l'utilizzo di immobili comunali.

3. Le forme associative iscritte all'Albo hanno altresì diritto di richiedere la pubblicazione di articoli e comunicazioni inerenti le materie di proprio interesse all'interno del notiziario comunale, nei limiti massimi di un quarto di una facciata del medesimo.

4. Il diritto di cui al precedente comma 3 è riconosciuto anche ai gruppi di minoranza presenti nel Consiglio comunale.

Articolo 17
(Organismi di partecipazione)

1. L'Amministrazione comunale può promuovere la costituzione di associazioni di cittadini, anche a livello di quartiere o di frazione, per lo svolgimento coordinato di servizi di base, attività ed iniziative non occasionali nei settori di cui all'art. 6, comma 5.

2. Le associazioni di cui al comma 1, denominate "organismi di partecipazione", collaborano, nell'ambito della propria competenza definita con apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi del Comune stesso.

3. Gli organismi di partecipazione possiedono un elenco aggiornato degli iscritti ed eleggono, a maggioranza assoluta degli iscritti e con metodo democratico stabilito nel regolamento di cui al precedente comma 2, un proprio rappresentante unitario.

4. Agli organismi di partecipazione, purché costituiti in conformità a quanto stabilito nel presente articolo, sono riconosciute le stesse prerogative spettanti alle libere forme associative iscritte all'Albo.

CAPO IV
(Disposizioni finali e transitorie)

Articolo 18
(Disposizioni finali)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 9 settembre 1991: 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 limitatamente alle lettere b) c) d) del comma 1 e al comma 2 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 allegati "B" e "C".

Articolo 19
(Disposizioni transitorie)

1. Gli Uffici preposti e la Giunta danno avvio agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 6 - 7 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le forme associative aventi i requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6 che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano in uso immobili di proprietà comunale e/o beneficino di contributi annuali per l'espletamento delle rispettive attività istituzionali sono invitate alla stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento nonché dell'art. 4, comma 3 del Regolamento per l'utilizzo di immobili comunali.